

DOCUMENTI DA PRESENTARE AGLI ARBITRI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

All'Arbitro è consentito effettuare il riconoscimento senza documenti esclusivamente per conoscenza diretta; per l'effettuazione del riconoscimento ufficiale deve essere obbligatoriamente esibito il documento d'identità personale in originale (Carta d'identità, Passaporto, Porto d'Armi o Patente di guida ancorché con validità scaduta ma con foto recente) di tutti i partecipanti alla gara, pena la loro esclusione.

Le disposizioni sopra indicate non consentono alcun tipo di deroga ne possono essere ammessi documenti sostitutivi, anche se muniti di fotografia, rilasciati da altri enti (ad es. tessere ferroviarie, abbonamenti, biblioteca, ecc.).

Non sono valide, in altre parole, tutte quelle tessere in cui non vi sia un collegamento irreversibile tra la fotografia stessa e la dichiarazione contenuta su supporto cartaceo o plastificato. Per **collegamento irreversibile** si intende:

- 1) l'apposizione di un timbro sulla fotografia da parte dell'ente che emette il documento;
- 2) la firma del funzionario che lo redige, posta in parte sulla fotografia e in parte sul supporto cartaceo o plastificato;
- 3) la pellicola adesiva che fissa la fotografia al supporto, in modo che non sia possibile sostituire la fotografia stessa, senza far residuare danni visibili al documento che rivelano la contraffazione.

In assenza del documento d'identità è consentito sottoscrivere un'autocertificazione da parte dell'atleta (del genitore dell'Atleta se questi è minorenne). Detta autocertificazione, completa di nome, cognome, data e luogo di nascita e munita di fotografia recente e firmata. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti. In entrambe i casi il documento dovrà essere ritirato dall'Arbitro ed inviato al Giudice Unico per eventuali successive verifiche.